

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

MM/COO/sc

Roma, 15 febbraio 2021

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli P.zza dei Martiri, 30 80121 Napoli

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 12/2021 Elenco speciale-Iscrizione in base al domicilio professionale.

Con il quesito formulato il 22 gennaio 2021 l'Ordine chiede di sapere se sia possibile, in caso di incompatibilità per svolgimento di docenza universitaria a tempo pieno, rimanere iscritti nell'elenco speciale in base (non alla residenza ma) al domicilio professionale utilizzato per l'espletamento di incarichi professionali consentiti dalla normativa di riferimento.

Sulla questione sollevata si forniscono le seguenti indicazioni.

Come noto, ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento Professionale – di seguito OP), il domicilio professionale e la residenza anagrafica costituiscono requisito soggettivo alternativo per l'iscrizione nell'albo. In particolare, l'Ordinamento professionale dispone, ai sensi del successivo art. 37, co. 1, che la domanda di iscrizione in una delle sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale deve essere presentata all'Ordine territorialmente costituito nel luogo in cui il richiedente ha la residenza ovvero il domicilio professionale. Come può osservarsi dunque, l'iscrizione presso l'Ordine professionale presuppone che il soggetto abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine territoriale presso il quale l'iscrizione viene richiesta.

Ciò premesso, nel caso di iscrizione nell'elenco speciale si evidenzia che, ai sensi dell'art. 34, co. 8, OP questa è consentita¹ esclusivamente a coloro che, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, non possono esercitare l'attività professionale in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'art. 4 OP². Da ciò sembrerebbe derivarne che il soggetto iscritto nell'elenco speciale, non

¹Vd. art. 34, co. 8, D.Lgs. n. 139/2005:

[&]quot;Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6".

² Vd. art. 4 D.lgs. n. 139/2005:

[&]quot;1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a) della professione di notaio;

b) della professione di giornalista professionista;

c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

esercitando la professione perché in condizione di incompatibilità, non detenga un proprio domicilio professionale e possa, dunque, richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale unicamente sulla base della residenza. Tale affermazione, vera in linea di principio³, è stata oggetto, più di recente, di approfondimento interpretativo nel PO n. 167/2019⁴. In tale sede si è precisato che possono ricorrere ipotesi di incompatibilità in presenza delle quali è comunque possibile svolgere alcuni incarichi professionali⁵. E' questo il caso dei docenti universitari a tempo pieno, che possono, per legge, essere autorizzati di volta in volta a svolgere determinate attività specificamente individuate dalla normativa di riferimento⁶.

Come già evidenziato nel citato PO, considerato che per domicilio professionale deve intendersi il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente l'attività⁷, si ritiene che nei casi in cui la sussistenza di una situazione di incompatibilità non precluda del tutto la possibilità di svolgere, anche con una certa stabilità e continuatività, taluni incarichi di natura professionale (ad esempio in qualità di componente di collegio sindacale⁸ ovvero di CTU), l'iscrizione nell'elenco speciale potrà essere richiesta anche in base al domicilio professionale.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

2/2



e) dell'attività di promotore finanziario.

Tale disciplina è stata in gran parte confermata dall'art. 6 della L. n. 240/2010, la quale appunto ribadisce che « il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito»; il comma 9 del medesimo articolo indica poi nuovamente che « l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382». Pertanto, sotto l'aspetto della compatibilità con l'attività professionale il regime attuale e quello previgente restano pressoché uguali, fatta salva l'elencazione analitica, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, delle attività che possono svolgere, consentendo nei commi 10 e 11 del citato art. 6, attività anche remunerate, ma che la legge indica analiticamente riconnettendole alla ricerca scientifica e alla didattica, come le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali ecc.

^{2.} L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

^{3.} L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

^{4.} Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.".

³ Si veda in tal senso il PO n. 474/2009.

⁴ Si veda, a tal proposito, il PO n. 167/2019 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Pronto Ordini".

⁵ L'art. 4 OP stabilisce, infatti, al comma 3, che l'esercizio dell'attività professionale non è consentito anche a tutti quei soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato lo svolgimento di una professione. In tali casi è rimessa, di volta in volta, alla normativa di riferimento l'individuazione del perimetro in cui l'incompatibilità opera.

⁶La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito, con una disciplina mutata nel tempo. In particolare l'art. 11 del DPR n. 382/1980 consentiva al professore l'opzione, ogni due anni, tra i due regimi indicando che quello a tempo pieno era incompatibile, tra l'altro, «con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», facendo però «salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali». Invece il regime a tempo definito era «compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne».

⁷ Vd. sul tema informativa CNDCEC n. 22/2019 disponibile sul sito istituzionale nella sezione "Informative".

⁸ Ai sensi dell'art. 2397 c.c. l'iscritto nell'elenco speciale può svolgere l'incarico di sindaco a seguito di iscrizione nel registro dei revisori legali.